



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
Ufficio SVIRIS X – Produzione Animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30, relativa a “Disciplina della riproduzione animale”, ed, in particolare, gli artt. 3 e 11 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 1995 con il quale è stato approvato il testo del disciplinare del “Registro anagrafico delle razze e popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali”, tenuto dall’Associazione Italiana Allevatori;

VISTO il decreto ministeriale n.24347 del 5 novembre 2003 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali e le relative norme tecniche, nonché il disciplinare del corpo degli esperti e il disciplinare delle mostre ufficiali del medesimo registro anagrafico;

VISTO il decreto ministeriale n.20461 del 16 febbraio 2006 con il quale sono state ammesse, al “Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali” approvato con decreto ministeriale n.24347/2003, le popolazioni: Cavallo del Sarcidiano, Cavallo Delta, Asino Pantesco e Asino Romagnolo e sono state approvate le relative norme tecniche;

VISTO il decreto ministeriale n.7934 del 14 giugno 2008 con il quale sé stato approvato il nuovo testo delle norme tecniche delle razze popolazioni equine ammesse al “Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali”;

VISTO il decreto ministeriale n.552 del 12 gennaio 2009 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del Registro anagrafico delle razze cavalline ed asinine a limitata diffusione e le relative norme tecniche;

VISTO in particolare, il comma 2 dell’art. 1 delle norme tecniche del disciplinare del Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali che stabilisce, per l’iscrizione dei puledri al registro supplementare, che le visite per la rispondenza agli standards di razza “...sono effettuate non prima del 1° gennaio dell’anno in cui il soggetto compie il terzo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende”;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
Ex DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI
Ufficio SVIRIS X – Produzione Animali

VISTA la nota n.4304 del 24 settembre 2009 con la quale l'Associazione Italiana Allevatori ha chiesto di modificare il comma 2 dell'art.1 delle Norme tecniche disciplinare del Registro anagrafico delle razze cavalline ed asinine a limitata diffusione, in quanto la nuova definizione di età minima per la valutazione dei puledri, rispetto ai 30 mesi previsti in precedenza, sta determinando il rinvio delle valutazioni di un intero anno poiché tutte le principali rassegne per le visite in questione sono organizzate in concomitanza delle principali manifestazioni del settore che si svolgono tradizionalmente nel secondo semestre dell'anno, con gravi danni a carico degli allevatori iscritti al libro genealogico;

CONSIDERATO che la richiesta di modifica formulata con la citata nota n. 4304/2009 attese le motivazioni addotte e trattandosi di un mero refuso di calcolo effettuato dall'Associazione Italiana Allevatori, risulta meritevole di accoglimento, in quanto non stravolge quanto tradizionalmente fatto fino ad oggi per l'iscrizione di un soggetto al registro supplementare in questione;

CONSIDERATO, che la modifica al punto 1 dell'art. 1 delle norme tecniche del Registro anagrafico delle razze cavalline ed asinine a limitata diffusione, così come proposta dall'Associazione Italiana Allevatori, non comporta sostanziali cambiamenti dal punto di vista tecnico ai fini degli obiettivi di conservazione e valorizzazione economica delle popolazioni iscritte al registro anagrafico in questione;

D E C R E T A :

Articolo unico – L'art. 1 delle norme tecniche relative agli standards delle razze cavalline ed asinine a limitata diffusione, approvato con decreto ministeriale n. 552 del 12 gennaio 2009, è così sostituito:

"Art. 1

1. La rispondenza agli standard di razza è verificata, secondo le modalità stabilite dall'UC, dall'esperto nominato ai sensi dell'art. 8 del disciplinare del registro anagrafico ai fini dell'iscrizione di un soggetto con uno od entrambi i genitori ignoti alla sezione supplementare del registro delle razze autoctone. Analoga verifica è condotta sui maschi candidati a diventare riproduttori.
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate non prima del 1° gennaio dell'anno in cui il soggetto compie il secondo anno di vita. Dette verifiche sono effettuate in appositi raduni o, se necessario, presso le singole aziende."

Roma, 30 SET. 2009

Il Direttore Generale
(Giuseppe Blasi)

Per copia conforme

Decreto approvazione modifiche disciplinare RA equini AIA 2009 doc.